

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 139-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TORELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1972

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 marzo 1970, n. 83, ha stabilito una nuova disciplina intesa a sostanziali interventi in favore dei lavoratori agricoli, secondo la duplice direttrice dell'introduzione di nuove norme per l'avviamento al lavoro e di un più rigoroso accertamento dei diritti previdenziali.

La predetta legge (che convertiva il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7) dettava non soltanto nuove norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli ma, altresì, all'articolo 18, disposizioni transitorie riguardanti la compilazione degli elenchi nominativi.

La nuova procedura introdotta dalla legge n. 83, diveniva operante a decorrere dal 1° luglio 1970 nelle province del centro-nord e dal 1° gennaio 1971 nelle province del meridione e delle isole.

Le vecchie norme, riferentisi al meridione ed alle isole che avevano perso efficacia per decorso del termine del 31 dicembre 1969, contemplato dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 334, venivano richiamate in vigore in modo da coprire, appunto, il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970. Tali norme ebbero un'ulteriore efficacia di un anno, con la sostituzione tuttavia delle commissioni comunali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con le commissioni locali istituite con la legge n. 83.

L'articolo 19 della legge n. 83 concerneva poi l'accertamento contributivo, che rimaneva attribuito agli uffici del Servizio per i contributi agricoli unificati.

La portata innovativa dell'articolo stava anzitutto nel richiamare definitivamente in vigore le norme, relative all'accertamento contributivo nel meridione e nelle isole a suo tempo introdotte con le leggi 18 dicembre 1964, n. 1412 e 12 marzo 1968, n. 334, che avevano perso efficacia con il decorso del termine del 31 dicembre 1969, contemplato dall'articolo 7 della citata legge n. 334.

Da quanto sopra è derivato che alla data del 31 dicembre 1971, a seguito della mancata predisposizione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le province

dell'Italia meridionale e insulare, è venuta meno per gli stessi lavoratori la possibilità di fruire per l'anno 1972 delle prestazioni assistenziali e previdenziali.

Ciò aveva già indotto il precedente Governo a presentare un apposito disegno di legge di proroga delle norme transitorie sopra riferite, il 18 gennaio 1972, provvedimento decaduto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

L'attuale Governo ha quindi emanato un decreto-legge in data 1° luglio 1972, n. 287, sullo stesso oggetto ed oggi viene chiesta al Parlamento la conversione in legge del provvedimento urgente che prevede la proroga per tutto il 1972 della validità degli elenchi scaduti al 31 dicembre 1971, facendo salvi naturalmente tutti i casi di nuova iscrizione, cancellazione e variazione che sono intervenuti nel precedente regime di proroga e per i quali sono stati formati elenchi a parte, in base all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.

Naturalmente gli elenchi relativi agli atti correnti di nuova iscrizione, di cancellazione e di variazione per l'anno 1972, dovranno pertanto essere formati dalle commissioni locali, a termini della nuova disciplina di cui alla citata legge 11 marzo 1970, n. 83.

Parimenti le commissioni locali dovranno anche provvedere alla compilazione secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 7, n. 5, e 15 della legge n. 83 del 1970, degli elenchi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli (salariati fissi con contratto annuo o inferiore all'anno, braccianti fissi ed obbligati, compartecipanti familiari e piccoli coloni).

Vi è poi da rilevare che il decreto-legge di cui si richiede la conversione detta nuove norme, o meglio aggiorna quelle esistenti, in tema di vigilanza.

Dice a questo proposito la relazione:

« In sede di prima applicazione della legge 11 marzo 1970, n. 83, si è, altresì, nuovamente manifestata la necessità di potenziare l'attività di vigilanza nel settore agricolo rendendo più adeguata, coordinata e completa l'organizzazione dell'esercizio dell'attività medesima sugli obblighi contributivi nel settore previdenziale agricolo.

L'articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, affida, infatti, all'Ispettorato del lavoro la vigilanza per l'attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 83 in materia di collocamento agricolo e di costituzione del rapporto assicurativo in agricoltura il quale può avvalersi a tale scopo, "coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati".

Ora, mentre l'INPS, l'INAM e l'INAIL dispongono di un servizio di vigilanza per assolvere a tale compito, organicamente costituito in base a disposizioni di legge che conferiscono compiutamente agli incaricati del servizio stesso la possibilità di accedere nelle aziende agricole e di operare gli accertamenti in ordine alle inadempienze ed alle omissioni contributive, il Servizio per i contributi agricoli unificati, non dispone di un analogo potere ».

Nell'interesse pertanto di una corretta applicazione della legge n. 83 e nell'intento di eliminare il più possibile forme di evasione e di abusi appariva necessario ed urgente attribuire anche al Servizio per i contributi agricoli unificati, in tema di vigilanza, una specifica competenza analoga a quella riconosciuta all'INPS e all'INAM.

A tal fine il decreto-legge stabilisce gli obblighi dei contribuenti verso gli interventi ispettivi e le relative sanzioni in caso di inosservanza.

La 11^a Commissione permanente pur essendo unanimamente favorevole alla proroga di cui al decreto-legge ha ritenuto tuttavia che essa debba estendersi sino al 31 dicembre 1973. Inoltre è stata fatta presente, attraverso gli interventi di alcuni commissari e del relatore, la necessità di apportare alcuni emendamenti migliorativi al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sulla base della valutazione degli inconvenienti e delle esperienze negative verificatesi in sede di applicazione della legge stessa.

Onde non ritardare l'iter del disegno di legge e preso atto che il rappresentante del Governo si è dichiarato di massima non contrario agli emendamenti presentati in Commissione, questi sono stati ritirati dai proponenti con riserva di presentazione in Assemblea, al fine di consentire al Governo di chiarire il proprio atteggiamento in ordine alle proposte avanzate.

La maggioranza della Commissione ha quindi approvato il disegno di legge in oggetto e ha nominato nel contempo, ai sensi dell'articolo 43, quinto comma, del Regolamento, una Sottocommissione per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea. Sono stati chiamati a far parte della Sottocommissione i senatori Ferralasco, De Sanctis, Giuliano, Fermariello e Torelli.

TORELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore previdenziale agricolo.